

NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Art.1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- 2) Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- 3) Il presente Regolamento istituisce, altresì, un tavolo tecnico permanente denominato "Osservatorio sul turismo locale" con le seguenti funzioni: raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività turistiche , analisi socio-economica del settore, monitoraggio delle evoluzioni e delle tendenze del mercato, definizione di strategie volte a promuovere il territorio, a qualificare i servizi e a valorizzare i professionisti del settore, predisposizione di un piano annuale di utilizzo della tassa di soggiorno che impegni almeno il 50% del gettito dell'imposta.
- 4) Il Tavolo tecnico è presieduto dal Sindaco ed è composto da:
 - Assessore al Turismo (o suo delegato)
 - 1 Consigliere indicato dalla Maggioranza
 - 1 Consigliere indicato dalla Minoranza
 - 1 rappresentante per ogni associazione di categoria delle strutture ricettive.
 - 1 rappresentante per l'Associazione Pro Loco Castellammare del Golfo

Il Tavolo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e in ogni caso almeno 4 volte l'anno, o su richiesta di almeno il 50% dei componenti degli organismi di rappresentanza.

Art.2

Istituzione, presupposto, finalizzazione

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.L 14 marzo 2011, n.23.
- 2) Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta, situate nel territorio di Castellammare del Golfo, nonché ville, case ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gestiti in forma non imprenditoriale in cui vengono offerti servizi minimi di tipo turistico e dati in locazione brevi come disposto dall'art. 4 del D.L del 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 96/2017.

- 3) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive così come definite nel precedente comma 2, ubicate nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purchè effettuati nella medesima struttura ricettiva.
- 4) Il gettito dell'imposta è destinato ad un capitolo di bilancio apposito, dedicato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali attraverso interventi mirati a migliorare l'attività e l'attrattività turistica della città e in particolare:
- Interventi di ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed ai progetti relativi al turismo accessibile.
 - Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione.
 - Sviluppo di punti di accoglienza e di informazione per i turisti.
 - Azioni di marketing turistico e/o di interventi promozionali da realizzarsi direttamente e/o in collaborazione con altri Enti.
 - Progetti e manifestazioni volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione.
 - Interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile.
 - Interventi per il miglioramento del decoro urbano.
 - Iniziative tese ad incentivare e migliorare i trasporti e incrementare i collegamenti nel territorio.
 - Progetti volti ad incentivare la fruizione del territorio come set per produzioni cinematografiche e televisive anche nell'ambito di convenzioni stipulate con operatori locali.
 - Progetti legati all'intrattenimento, allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici.
 - Promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.

Art.3

Soggetto passivo.

- 1) E' soggetto all'imposta di soggiorno chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castellammare del Golfo.
- 2) I Soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: i gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2, comma 2; il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, comma 5-ter del DL 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4, co 5-bis del DL 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017.

Art.4

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta di soggiorno è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. La misura dell'imposta è applicabile fino ad un massimo di 6 (sei) pernottamenti complessivi nelle misure di seguito specificate:

CATEGORIE	TARIFFE X PERSONA X NOTTE	ESENZIONI
Alberghi e Residence Turistici a 5 stelle	€ 2,50	dal 5° giorno di pernottamento
Alberghi e Residence Turistici a 4 stelle	€ 1,50	-
Alberghi e Residence Turistici a 3 stelle	€ 1,50	-
Agriturismi a 3 e 4 Spighe	€ 1,50	-
Agriturismi a 1 e 2 Spighe	€ 1,00	-
Alberghi e Residence Turistici a 1 o 2 stelle	€ 1,00	-
Bed and Breakfast, pensioni, affittacamere	€ 1,00	-
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00	-
Appartamenti, ville ammobiliate per uso turistico dati in locazione brevi	€ 1,00	-
Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, agricampeggi, aree di sosta), ostelli della gioventù, foresterie, rifugi	€ 0,50	-

L'imposta di soggiorno è applicabile dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art.5

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. I residenti nel Comune di Castellammare del Golfo

2. I minori entro il dodicesimo di età.
3. Gli anziani oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.
4. I disabili, i malati e coloro che li assistono, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
5. Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che soggiornano per esigenze di servizio.
6. Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità.
7. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.
8. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
9. Partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal Comune attestante la generalità dei soggetti.
10. Componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo.
11. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.2, comma 1.
12. Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
13. I giornalisti e gli agenti di viaggio che partecipano a press and educational tour, organizzati ed ospitati da Tour Operator , Vettori e/o dall'amministrazione comunale. L'esenzione va autorizzata dall'assessorato al turismo del Comune di Castellammare del Golfo.

Art.6

Obblighi tributari e di comunicazione

- 1) I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, sono responsabili del riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, il numero di ospiti paganti che hanno pernottato nel corso del mese precedente ed il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di coloro che risultano esenti ai sensi del precedente art.5.
- 2) I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura, del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Europa e dall'Ufficio Tributi del Comune.
 - Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
 - Presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art.3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
 - Segnalare all'amministrazione nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- 3) I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per 5 anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva deve presentare entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno all'ufficio Finanze del Comune di Castellammare del Golfo, ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. N. 267/2000, il Conto di Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R 194/1996 (modello 21). Il Conto di Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
- 5) I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate (ville-case-appartamenti) che intendono utilizzarle ai fini turistico-ricettivi con locazioni brevi (per i quali anche ai fini statistici verrà istituito apposito registro comunale) presentano all'ufficio di competenza (tributi- SUAP) copia della cessione di fabbricato o apposita comunicazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.7

Versamento dell'imposta

- 1) I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'importo al gestore e/o proprietario della struttura ricettiva di cui all'art.2

comma 2 presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castellammare del Golfo.

- 2) I gestori e/o proprietari delle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 2 effettuano mensilmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun mese solare con le seguenti modalità:
 - Mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
 - Mediante bonifico bancario codice IBAN IT 72 D 0521681780000008004367
 - Mediante pagamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Castellammare Del Golfo-SERVIZIO TESORERIA.
 - Mediante ogni altra nuova forma di pagamento telematico sopravvenuta dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.8

Disposizioni in tema di controllo e accertamento

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
- 2) Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 o 27 dicembre 2006 n.296.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta agli uffici pubblici competenti di dati , notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art.9

Sanzioni

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.6 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, (da guardare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell'azione), ai sensi dell'art. 7 bis del D.L 18/08/2000 n.267.
- 3) Per la violazione d'obbligo di informazione di cui all'art.6 comma 2 punto 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DL 18/08/2000 n.267.
- 4) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6 comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DL 18/08/2000 n.267.
- 5) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8 comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DL 18/08/2000 n.267.
- 6) Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981. n. 689.
- 7) I dati relativi alle eventuali evasioni d'imposta accertate saranno comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dei tributi erariali e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza amministrativa, ricorrendone i presupposti.

Art.10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione (D.P.R 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni).

Art.11

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro l'esercizio provvisorio.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune , da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o

superiore ad euro 50,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art.12

Contenzioso

Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.
- 2) In sede di prima applicazione, la superiore imposta decorre a partire dalla data di esecutività dell'atto e gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno di cui agli art. 6 e 7 del presente Regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 15/07/2019.
- 3) Entro il 31 Marzo di ogni anno, l'amministrazione presenta al Consiglio Comunale una relazione attestante la realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno con i proventi dell'imposta di soggiorno. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate e le destinazioni delle stesse secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 4 del presente Regolamento.
- 4) Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con DELIB. DI C.C. N.83 DEL 20/09/2016 (emendato art. 1 e 5).

Art. 14

Pubblicazione

Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e reso consultabile sul sito web del Comune di Castellammare del Golfo.